



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.6/TFT del 12/10/2023

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 9/10/2023**

ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.176

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Iannone;
Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Cuomo.**

Proc. 31019/650 pfi22-23/PM/ep del 21.06.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la sig.ra **Clorinda D'ANIELLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Massimo Perna: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Eccellenze Campane" tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale "R. Paudice" di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall'Associazione "Regno delle Due Sicilie FA", al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2008 e 2010 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di "scouting";

il sig. **Antonio CONCILIO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna dei Bagni: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Eccellenze Campane" tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale "R. Paudice" di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall'Associazione "Regno delle Due Sicilie FA", al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2008 e 2010 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di "scouting";

la sig.ra **Ester MAGALDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Assocalcio Terzotempo: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Eccellenze Campane" tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale "R. Paudice" di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall'Associazione "Regno delle Due Sicilie FA", al quale hanno partecipato le squadre della

categoria 2008 e 2010 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di "scouting"; la società **A.S.D. Massimo Perna** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; la società **A.S.D. Madonna dei Bagni** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; la società **A.S.D. Assocalcio Terzotempo** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti, per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Sig. Antonio CONCILIO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il Presidente sig.ra Ester MAGALDI,, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Clorinda D'ANIELLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Massimo Perna per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Madonna dei Bagni per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Assocalcio Terzotempo per € 500,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che la richiesta della Procura Federale vadano accolte in quanto dalla lettura degli atti e dell'intero fascicolo i deferiti effettivamente hanno partecipato al Trofeo in epigrafe. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Presidente Sig. Antonio CONCILIO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Ester MAGALDI, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Clorinda D'ANIELLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Massimo Perna per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Madonna dei Bagni per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Assocalcio Terzotempo per € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 9.10.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.176

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Cuomo.

Proc. 31019/650 pfi22-23/PM/ep del 21.06.2023.

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Matteo LONGOBARDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Toria: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "*Trofeo Eccellenze Campane*" tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale "R. Paudice" di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall'Associazione "Regno delle Due Sicilie FA", al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2008 e 2010 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di "scouting";

la società **A.S.D. Toria** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

All'udienza del 9/10/2023 l'avvocato munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente **Longobardi Matteo** la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); per la

Società **A.S.D. Toria** la sanzione di euro 350,00 (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell' avv. G. Greco, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

per: il Presidente Longobardi Antonio la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); per la Società A.S.D. Toria la sanzione di euro 350,00 (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 9.10.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.181

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Cuomo.

Proc. 3543/488 pfi22-23/PM/fm/fb del 7.08.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Ciro Sorrentino, calciatore tesserato per la società A.S.D. Boys Napoli fino al 29.7.2021 e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, qualche giorno prima della gara Boys Napoli – Santa Maria Assunta del 15.1.2023 valevole per il girone D del campionato di prima categoria, rivolto via social network "Facebook" espressioni minacciose indirizzate a tesserati della società A.P.D. Santa Maria Assunta di

Visciano del seguente testuale tenore: "Visciano vi aspettiamo in casa a porte e finestre aperte", accompagnate da un'immagine raffigurante una fiamma; tali espressioni sono inserite in un contesto di pubblicazioni caratterizzate da accesa conflittualità e propositi di compimenti di atti intimidatori e violenti tra i sostenitori delle due compagini.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: **il calciatore Sig. Ciro Sorrentino** la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Ritiene il Collegio, dalla copiosa attività di indagine svolta e dai documenti acquisiti dalla Procura Federale, non appare emergere un comportamento in violazione dell'art.4 comma 1 del CGS così come contestato al Sorrentino Ciro. Lo stesso compariva in udienza e sentito, confermava che quelle frasi apparse sui social, a lui attribuite, non avevano alcuna valenza minacciosa e ribadiva di non essere più tesserato in alcuna squadra dal 2021. Si aggiunga che durante la partita Santa Maria Assunta e Asd Boys Napoli del 15/01/2023 non si è verificato alcun incidente. Nessuna minaccia da parte dei tifosi del Boys è stato posto in essere nei confronti di calciatori o dirigenti né prima né durante né dopo la gara stessa. Il riferimento della Procura Federale alle generiche scuse del Presidente della società Boys Napoli possono valere solo quale soggettive dell'altrui persona che non hanno alcuna rilevanza giuridica. Ritiene il collegio che la frase attribuita al Ciro Sorrentino non contiene alcuna espressione minacciosa sia riscontrandosi il limite del principio costituzionale di lesività. Non si evince altresì alcuna prospettazione di danno ingiusto sulle parole: "Visciano vi aspettiamo in casa a porte e finestre aperte" accompagnato da un'immagine raffigurante una fiamma. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di prosciogliere il deferito Sig. Ciro Sorrentino.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 9.10.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.180

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Cuomo.

Proc. 3070/840 pfi22-23/PM/fm/fb del 2.08.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- **il sig. Davide Vincenzo Esperimento**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 11 marzo 2023, nel corso del secondo tempo della gara Napoli United – Sporting Club Ercolanese valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza, rivolto al sig. Abdoul Diakhaby, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CSDS Napoli United, la seguente espressione: “negro di merda”; **la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Davide Vincenzo Esperimento, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il **calciatore Sig. Davide Vincenzo Esperimento**, la sanzione di dieci (10) giornate di squalifica; per la società **A.S.D. Sporting Club Ercolanese** € 700,00 di ammenda.

Nel corso dell'udienza, il deferito Esperimento Davide Vincenzo depositava, tramite il proprio legale, una memoria difensiva contestando l'incolpazione perché il fatto non era mai avvenuto che reiterava in forma verbale durante l'escussione odierna a questo Tribunale. Non si costituisce né compariva la società Sporting Club Ercolanese. L'esame della documentazione in atti, il contenuto del referto arbitrale e le medesime dichiarazioni rese alla Procura nel corso delle indagini non sono sufficienti a provare gli accadimenti dedotti. Sul punto, il Tribunale ritiene, infatti, che quanto alle dichiarazioni del Presidente della società Napoli United, questi dichiarava di non aver sentito nulla perché si trovava lontana dai due calciatori. La medesima dichiarazione del capitano della Napoli United sig. Akrapovic Aion non è precisa, quanto alla frase che sarebbe stata rivolta al compagno di squadra, tanto che l'arbitro, immediatamente computato, affermava di non aver sentito nulla che, infatti, non riportava nel referto di gara. Infine la mail pervenuta dal calciatore Diakhaby- a tacere sulla effettiva provenienza non essendo stata inviata con una pec- non fa altro che confermare l'accadimento di aver subito la grave offesa. Peraltro, senza offrire ulteriori elementi di prova. Né emergono, a questo Collegio, indizi gravi, precisi e concordanti idonei a raggiungere la prova della contestazione della Procura. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di prosciogliere i deferiti: calciatore Sig. Davide Vincenzo Esperimento, la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 9.10.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, li 12 Ottobre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**